

ricerca documentazione in-formazione

per una medicina preventiva sociale collettiva umana

ANNO 4, NUMERO II

2 2 O T T O B R E 2 0 I 0

SOMMARIO:

Il settore delle energie rinnovabili nel territorio salentino

di Francesca Indolfi

Pagina 2

La distruzione dei campi illegali ogm: reato contro la proprietà privata o autodifesa dei beni comuni e della salute pubblica?

di Stefano Palmisano

Pagina 4

Tutela dell'ambiente: meno male che l'Europa c'è di Stefano Palmisano Pagina 6

Gli effetti dell'inquinamento sulla salute e i limiti di legge di Marco Cervino, Cristina Mangia, Emilio Gianicolo, Maria Serinelli Pagina 8

Il pacchetto igiene, una sfida per i tre protagonisti (operatori commerciali, autorità di controllo, consumatori) di Marcello Rotundo Pagina 9

Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento

Pagina 12

Ricorso al Presidente della Repubblica contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele Comitato Taranto Futura Pagina 20

Lettera del "Comitato Acqua Bene Comune" al Consiglio Regionale
Pagina 27

LA SALUTE IN PUGLIA

Continuiamo a parlare di salute senza parlare di sanità anche in questo numero ad eccezione della pubblicazione integrale del ricorso che l'associazione Taranto Futura ha opposto all'accordo Regione-don Verzè per un nuovo ospedale in quella città, paradigma dell'abbandono di ogni fiducia nel servizio sanitario gestito direttamente dal pubblico.

Tornando alla "salute", Francesca Indolfi ci spiega la vocazione energetica "rinnovabile" del Salento e le sue prospettive, Stefano Palmisano tratta dei diritti di autodifesa da parte dei cittadini dei beni comuni e della salute pubblica anche in relazione alla distruzione di campi ogm. e in un altro articolo, muovendo da uno dei tanti processi in corso contro l'ILVA di Taranto, i ritardi dell'Italia nel recepire nel codice penale i "delitti contro l'ambiente" che dovrebbero sancire la c.d. "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", in relazione anche a questi ultimi, ottemperando in tal modo, dopo 10 anni, prim'ancora che ad una direttiva europea, ad una legge dello Stato, la l. 300 \2000, che delegava il Governo a prevedere questa forma di difesa penale, ossia la diretta responsabilità da reato delle imprese, anche "in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Marcello Rotundo in tema di sicurezza degli alimenti ci fa conoscere il sistema di controllo in atto nella nostra sanità. Siamo quindi nella "insicurezza" alimentare se l'idoneità viene autocertificata dall'esercente. Se le cose stanno così, è necessario organizzare una critica al S t m dell'"autocontrollo" (sotto il profilo dell'effettiva efficacia in chiave di tutela della salute pubblica), e porre la questione dell'opportunità, per non dire della necessità, di una riscoperta del sistema "comando e controllo" in materia di politiche ambientali e di salute pubblica, opportunamente rivisto e corretto rispetto alle criticità storiche di questo meccanismo, al posto di quelle cose ambiguissime che sono gli incentivi economico - fiscali, "i diritti di emissione", gli accordi volontari.

Troverete spiegato da Marco Cervino, Cristina Mangia, Emilio Granicolo e Maria Serinelli, come un innalzamento all'interno dei limiti di legge della concentrazione di alcuni inquinanti possa determinare l'aumento di ricoveri e decessi per malattie cardiorespiratorie.

Vista la vocazione inceneritorista del governo regionale pugliese, proponiamo un argomentato documento dei medici trentini. Se fai la raccolta differenziata non servono gli inceneritori e non fai male alla salute, soprattutto dei bambini.

Nuovo sito web
www.salutepubblica.net



Il settore delle energie rinnovabili nel territorio salentino

di Francesca Indolfi*

Quello delle energie rinnovabili rappresenta un settore in forte ascesa, in cui si evidenziano forti opportunità di investimento, sia nel comparto della produzione di tecnologie che nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica. Questa crescita in Europa è sostenuta dagli obiettivi di politica energetica fissati dall'UE con il cosiddetto pacchetto Clima-Energia "20-20-20", che impone all'Italia di portare entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale al 17%.

In particolare, in Puglia, si è assistito negli ultimi anni ad una forte crescita del settore, testimoniata innanzitutto

dall'aumento della capacità produttiva degli impianti a fonti rinnovabili, arrivata ad essere una delle più elevate d'Italia, con circa 2141 GWh derivanti per il 61,5% da fonte eolica, per il 32,5% del comparto del biomasse, seguito dal solare.

Sul territorio della Provincia di Lecce, in particolare, la produzione di energia da

FER ha fatto registrare, in linea con quanto è accaduto a livello regionale, una forte crescita negli ultimi anni, tanto che ad oggi, tra gli impianti in esercizio e quelli in progetto, si può contare una quantità potenziale di energia elettrica prodotta che basterebbe a soddisfare un territorio di gran lunga più grande dell'intero Salento.

Secondo quanto riferisce la Provincia di Lecce, che ha recentemente condotto un censimento (seppur sommario e parziale) al fine di arrivare ad avere un quadro organico della situazione, ammonterebbero a 800 le richieste di insediamenti di installazioni elettriche presentate nei 68 comuni che hanno risposto alla domanda di censimento (situazione al 30/9/2009). Più in particolare, sono stati presentati progetti

eolici e fotovoltaici per un totale di ben oltre 2.200 Megawatt, ovvero poco meno di quelli prodotti dalla centrale elettrica di Cerano, e piani per circa 50 centrali a cippato di legno, oli vegetali grezzi e biomasse legnosa per circa 200 MW. Di questi progetti, circa il 35-40% sarebbero già stati approvati dalle singole municipalità. A questi dati va aggiunta la potenza scaturente da centinaia di altri insediamenti inferiori ad I MW presenti sul territorio dei 97 Comuni salentini per i quali la Legge regionale 31/2008 consente l'installazione presentando una semplice Dia (in questo modo le aziende riescono ad aggirare la legge regionale e a farsi approvare i pro-

getti in tempi molto rapidi) e che sono, per questo motivo, già in fase di realizzazione: questi rappresentano circa il 20% del totale degli impianti.

Salendo lungo le filiere produttive delle FER si riscontra nella Provincia di Lecce la presenza di imprese che operano anche ad altri livelli delle filiere stesse, e queste rappre-



sentano l'1,8% del totale delle imprese del territorio. La stragrande maggioranza di queste imprese (ben il 99%), tuttavia, si concentra nella parte bassa delle diverse filiere (principalmente nell'attività di installazione di pannelli / impianti FV), mentre sono quasi del tutto assenti le attività a "monte" (tranne per la presenza di alcune realtà imprenditoriali attive nel campo manifatturiero delle tecnologie per la produzione di energia da FER con significative competenze industriali).

Il settore delle FER gioca un ruolo decisivo per lo sviluppo del sistema economico regionale. L'espansione di questo settore, infatti, può costituire un'opportunità di sviluppo industriale, basato sulla crescita di attività e prodotti innovativi,



Il settore delle energie rinnovabili nel territorio salentino (segue da pagina 2)

ad alta intensità di capitale e con un impatto economico occupazionale rilevante. Come si sa, alcune di queste attività (assemblaggio, installazione, montaggio) sono strettamente legate al territorio in cui si realizzano gli investimenti, mentre le altre, quelle a maggior contenuto tecnologico (che hanno a che fare con la realizzazione dei componenti degli impianti) possono divenire oggetto di interscambio commerciale. Da ciò ne discende che lo sviluppo di competenze nella parte più qualificata delle filiere produttive FER può rappresentare un fattore decisivo per la competitività del nostro sistema industriale. La finestra di investimento in tecnologie rinnovabili nel settore elettrico (nello scenario condizionato dalle politiche del pacchetto Clima-Energia) raggiunge, infatti, per l'Italia un valore complessivo di circa 100 miliardi di euro nei prossimi 12 anni; mentre il potenziale occupazionale totale potrebbe raggiungere le 250.000 unità lavorative nel 2020.

Nell'attuale panorama produttivo del territorio salentino, legato ai settori delle FER, si possono individuare dei punti di forza e delle criticità che insieme concorrono a determinare le prospettive di sviluppo produttivo e competitivo delle imprese del settore presenti sul territorio. L'aspetto maggiormente critico è sicuramente la mancanza di una strutturata filiera industriale della componentistica necessaria alla realizzazione degli impianti alimentati da FER: come abbiamo rilevato la maggior parte delle imprese è dedita alle attività di installazione degli impianti. L'aumento della domanda di tecnologie per gli impianti di generazione da FER, trainata dall'aumento della produzione energetica locale da FER, infatti, non è andata di pari passo con l'espansione della propria offerta produttiva da parte del sistema imprenditoriale locale, determinando così una forte dipendenza dall'estero per quanto riguarda l'acquisto di queste tecnologie. Tale situazione non solo porta benefici ridotti all'economia del territorio, in termini di contributo alla creazione della ricchezza e di occupazione (visto che le attività a maggior valore aggiunto sono quelle legate alla produzione delle tecnologie FER), ma lo impoverisce perché parte degli incentivi per le FER, che i cittadini pagano in bolletta, vengono così destinati ad imprese straniere.

La capacità di trattenere il valore degli investimenti nell'industria regionale e di favorire al massimo l'occupazione locale dipenderà, perciò, dalla capacità del sistema industriale

salentino di rispondere alle esigenze della domanda (locale e nazionale) proveniente dagli sviluppatori di impianti e di reggere la sfida tecnologica e concorrenziale da parte dei produttori internazionali. A tal fine è auspicabile che si sfruttino le risorse e le competenze già acquisite in altri settori manifatturieri come la meccanica, l'automazione, l'elettrotecnica e l'elettronica

Un'ulteriore osservazione riguarda gli aspetti sociali, ambientali e paesaggistici legati all'installazione degli impianti a FER

Il Salento, e la Puglia in generale, hanno fatto registrare negli ultimi anni un accelerato aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, vedendo moltiplicarsi sul proprio territorio decine di impianti a FER. Ciò è avvenuto tuttavia, come ormai denunciano da tempo varie associazioni ambientaliste e comitati locali di cittadini, senza una qualche pianificazione (da parte dei Comuni, della Provincia e della Regione) che sapesse coniugare da una parte il fabbisogno energetico del territorio e dall'altra la salute della popolazione, la qualità della vita, la biodiversità e l'integrità dei paesaggio. E' necessario perciò che i Comuni, si dotino, così come prescrive anche la legislazione nazionale e regionale, di appositi "regolamenti" in materia di fonti rinnovabili.

Al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile e salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, inoltre, è auspicabile che venga sostituita alla logica dei grandi impianti ad alto impatto, che fino ad oggi la Regione ha favorito, la logica virtuosa e non impattante della microproduzione diffusa. Questo significa, per quanto concerne il FV, ubicare i pannelli solo su edifici moderni e altre superfici biologicamente morte (ciò è incentivato anche dal Conto Energia, procurando vantaggi economici diretti per le famiglie); e preferire il mini-eolico per sfruttare l'energia del vento. Infine, quanto allo sfruttamento energetico delle biomasse, bisognerebbe favorire un modello a "filiera corta", in cui il valore aggiunto è integrato sul territorio, con una preferenza per le biomasse agrozootecniche residuali delle imprese locali che permetta la chiusura dei relativi cicli produttivi.

* Dottoressa in Filosofia specializzata in economia dell'ambiente



La distruzione dei campi illegali ogm: reato contro la proprietà privata o autodifesa dei beni comuni e della salute pubblica?

di Stefano Palmisano*

Nello scorso gennaio, il Consiglio di Stato ha emesso una, ormai nota, sentenza in materia di ogm, più precisamente di "messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo" (Sez. VI, 19-01-2010, n. 183).

Sul provvedimento in questione si è propalata, da parte di alcuni precisi settori, per così dire, "culturali", una vulgata interpretativa secondo la quale esso avrebbe praticamente "liberalizzato" la coltivazione di specie ogm nel nostro paese.

Come sempre, quando si tratta di vulgate, l'interpretazione giuridica in questione è tanto approssimativa quanto poco disinteressata; dunque, inattendibile.


In quel giudizio amministrativo si controverteva, in realtà, solo sul "rifiuto d'istruttoria" che il Ministero delle politiche agricole aveva comunicato all'azienda che gli aveva richiesto l'autorizzazione alla messa in coltura su citata.

Il provvedimento ministeriale era basato

sulla stringente motivazione per cui era (è) del tutto insensato pensare di "poter procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione" prima "dell'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche".

Ciononostante, dato che la normativa comunitaria prevede la facoltà da parte degli stati membri di adottare i cosiddetti "piani di coesistenza" sulla base di mere ragioni economiche, essendo quelle di natura ambientale e sanitaria "esaurite" nel

procedimento autorizzatorio svoltosi nella stessa sede europea, la mancata adozione dei piani non potrebbe esser addotta dall'ente centrale a giustificazione dell'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione. In tal senso, dunque, i giudici di Palazzo Spada, hanno "dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione



ma difficoltà; la Regione ospita aree di grandissimo interesse, tutelate dal punto di vista naturalistico (ZTS, SIC, Biotopi ecc....); in ambito regionale sono state adottate nel tempo misure di tutela e di sviluppo verso sistemi di agricoltura biologica e integrata che non prevedono l'utilizzo di OGM....", il Ministero, in data 7\4 u.s., ha respinto la richiesta di autorizzazione alla coltivazione di mais ogm Mon 810. Dove Mon sta, ovviamente, per Monsanto, la padrona della gran parte dei semi ogm esistenti sul mercato. Il che potrebbe voler dire, a breve, la padrona dei





La distruzione dei campi illegali ogm (segue da pagina 4)

semi tout court.Le motivazioni addotte dalla Regione Friuli costituiscono una mirabile sintesi delle più pregnanti, quanto ovvie, ragioni per cui consentire oggi, nelle condizioni agronomiche date, la coltivazione di ogm significa, di fatto, promuovere, oltreché un danno ambientale allo stato incalcolabile, anche il sabotaggio di una fondamentale fetta di produzione agricola: quella che fa bene all'ambiente ed alla salute pubblica.

E quelle motivazioni sono perfettamente estensibili a tutto il territorio nazionale. Nel nostro ordinamento, non è consentito procedere alla messa in coltura di sementi transgeniche in assenza delle previste autorizzazioni di legge, come recita l'articolo 1, c. 2, d. l.vo 212\2001.

Ma, nella materia che ci occupa, ancora più significativo risulta il comma 5 dello stesso articolo, a tenore del quale "Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire."

Quest'ultima previsione, (che, peraltro, non è l'unica che sancisca ipotesi criminose in caso di immissione non autorizzata, sul mercato o anche solo nell'ambiente, di organismi geneticamente modificati; si vedano, in tal senso, il d. Ivo 224 \03 ed il d. Ivo 70\05) delinea nitidamente il quadro di riferimento normativo, ossia legale, nel quale va incasellato il "beau geste" dei cosiddetti "agro-libertari", cioè la semina di mais ogm pure dopo la denegata autorizzazione ministeriale, e dunque disegna chiaramente la stessa natura di quel gesto: un illecito. Più precisamente, un illecito penale; un reato.

Un grave reato, stando a quello che va emergendo in maniera sempre più chiara dagli ultimi studi scientifici sugli ogm, contro l'ambiente e, quindi, contro la salute pubblica.

leri un gruppo di cittadini ha distrutto, di sua iniziativa, un campo di mais ogm che cresceva rigogliosamente e contaminava tranquillamente i campi vicini e l'intero territorio circostante, nell'atarassica contemplazione di tutte le autorità preposte, a partire da quella giudiziaria.

Prontamente, si sono levati alti strilli al delitto di lesa proprietà privata; in molti casi, da parte degli stessi soggetti istituzionali che, in questa vicenda, avevano cogenti obblighi di controllo e d'intervento a tutela anzitutto della salute pubblica. Qualcun altro, come il presidente di Slow Food, ha detto che "non si risponde all'illegalità con l'illegalità".

In teoria, quest'ultimo è un fondamentale assunto di ogni stato di diritto. Ma chi scrive nutre forti dubbi che il gesto dei cittadini friulani possa esser qualificato illecito in senso pieno; men che meno reato.

Sotto il profilo etico, infatti, non v'è nulla, ma proprio nulla di disdicevole nel fatto che si distrugga una potenziale fonte di imponderabile pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica.

Sotto quello giuridico, è troppo facile ricordare che in questo Paese, a Costituzione (ancora) vigente, la proprietà privata deve avere una "funzione sociale" e "l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza... umana."

In questo caso, è necessario ribadire, ciò che viene messa a repentaglio non è solo l'utilità sociale, ma, per l'appunto, direttamente la salute pubblica.

Quanto, infine, all'aspetto strettamente penale, nella valutazione dell'operato di queste persone un ruolo fondamentale dovrebbe avere l'istituto dello "stato di necessità", quello con cui si giustifica "chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [....] sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo" (art. 54 c.p.).

Questa causa di giustificazione ancora oggi viene giustamente utilizzata per dichiarare non punibili condotte un tempo implacabilmente considerate criminose, ciò poiché, come ormai insegna la stessa Cassazione, "nel concetto di 'danno grave alla persona' rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tra le quali rientra il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".

Se, dunque, è un diritto fondamentale della persona l'abitazione, in quanto tale giustificante un "reato", perché mai, in un'imprescindibile ottica di intepretazione "evolutiva" del diritto, non dovrebbe esser considerato tale anche l'ambiente, che altro non è che l'abitazione di tutti noi, specie se dallo stato di quest'ultima dipendono la salute o la malattia dei suoi abitanti?

* Avvocato



Tutela dell'ambiente: meno male che l'Europa c'è

di Stefano Palmisano*

È di circa due mesi fa la notizia dell'ultima indagine penale, in ordine di tempo, a carico dei dirigenti dell'Ilva per l'inquinamento causato alla città di Taranto ed al quartiere Tamburi in particolare dallo stabilimento di proprietà dell'azienda della famiglia Riva.

Grande risalto veniva dato, in specie, alla perizia (subito diventata, nel sobrio lessico giornalistico, "la superperizia"), da espletarsi nelle forme dell'incidente probatorio, con la quale i P.M. intendono cercare le fonti di emissione delle sostanze nocive (a partire dalla famigerata diossina nel formaggio) rinvenute negli animali, nei terreni e perfino nella falda acquifera del territorio limitrofo alla fabbrica.

In realtà, da un'analisi appena meno superficiale del procedi-

mento penale in questione emergerebbe "notizia" contenuta in questa vicenda, in osseguio al noto assunto per il quale non è il cane che morde l'uomo che fa notizia, ma l'uomo che morde il cane.

Che i proprietari e i dirigenti di un insediamento industriale col pedigree ambientale di quello Ilva di

Taranto finiscano sotto indagine è, dovrebbe nell'ordine naturale delle cose (ferma restando la regola costituzionale, di giudizio e di trattamento, di presunzione di non colpevolezza che deve garantirsi anche agli indagati in questione); esattamente com'è naturale che il cane morda l'uomo. Ergo, per la cronaca, per molti versi, dovrebbe trattarsi di una "non notizia".

L'elemento che, invece, dovrebbe indurre assai maggiore attenzione, per non dire scalpore, è costituito dagli addebiti mossi a queste persone, più precisamente dalle specifiche ipotesi di reato in relazione ai fatti loro contestati, almeno a quel che si è appreso dai media.

Si tratta, infatti, fondamentalmente di due previsioni incriminatrici, tra le quali, a parte il "disastro colposo" (norma di applicabilità verosimilmente assai problematica in una fattispecie del genere, anche perché fortemente indeterminata nelle condotte che punisce), brilla di luce propria l'illecito di "getto pericoloso di cose", previsto dall'art. 674 c.p.

Il reato in questione, come la quasi totalità dei reati contro l'ambiente, è una contravvenzione (che, com'è noto, nel nostro ordinamento penale costituisce il tipo di reato "di second'ordine") ed è punita con la pena draconiana dell' "arresto fino ad un mese" o dell' "ammenda fino ad € 206". In un Paese, in una società con una larva di coscienza civile

ed ecologica sarebbe quella relativa al reato ad esser percepi-

ta come la vera, clamorosa nell'ultimo notizia "infortunio" penale in cui è incappata l'Ilva a Taranto. Per quell'ipotetico Paese, per quella società virtuale, l'idea che l'attuale stato ambientale di una città come Taranto, laddove, all'esito di un processo, la responsabilità di questo do-



sotto il profilo penale a qualcuno, possa esser punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad € 206 dovrebbe lavere lo stesso impatto, quantomeno in termini di "stupore", del caso dell'uomo che morde il cane.

E questa "stupefacente" situazione, ovviamente, non può esser ascritta in alcun modo ad una scelta dei magistrati che indagano, ma allo stato della nostra normativa penale, a partire da quella codicistica, in materia ambientale, che solo di questi strumenti "repressivi" (per così dire), dispone, in un ambito dal quale, in ultima istanza, dipende la salute e la stessa vita di una società, di ognuno di noi.

Negli stessi giorni in cui veniva diffusa la notizia del nuovo



Tutela dell'ambiente: meno male che l'Europa c'è (segue da pagina 6)

procedimento penale della Procura di Taranto a carico di proprietari e dirigenti di Ilva, avente a base il reato previsto e "punito" (si fa per dire) dall'art. 674 c.p., precisamente il 25 giugno, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 4 giugno 2010, n. 96, la c.d. "Legge Comunitaria" (quella con la quale annualmente il nostro Paese si mette in regola con gli obblighi derivanti dalla produzione normativa e giurisprudenziale degli organi comunitari), che all'art. 19 prevede che "II Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente". In particolare, il Governo viene delegato a: a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1; b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive."

In breve, si dovrebbero, finalmente, introdurre nel nostro codice penale i "delitti contro l'ambiente" e si dovrebbe sancire la c.d. "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", più precisamente delle imprese, in relazione anche a questi ultimi, ottemperando in tal modo, dopo 10 anni, prim'ancora che ad una direttiva europea, ad una legge dello Stato, la I. 300\2000, che delegava il Governo a prevedere questa fondamentale, per quanto assolutamente innovativa per l'ordinamento italiano, forma di difesa penale, ossia la diretta responsabilità da reato delle imprese, anche "in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio" (art. | I, lett. d).

Ancora una volta, quindi, il legislatore italiano, che, di suo, notoriamente non brilla per sensibilità ambientalista, avvia un processo di riforma dell'ordinamento interno per garantire "un'efficace (ma nel caso dell'Italia è il caso di dire "una appena seria") tutela dell'ambiente" a mezzo di "sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente", più precisamente di "sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente" (come afferma la direttiva 2008/99/CE su citata), solo per scongiurare l'ennesima procedura d'infrazione per violazione della normativa comunitaria.

Chi ha a cuore una difesa penale (ossia, una difesa tout court) dell'ambiente men che caricaturale, come quella attualmente assicurata dall'ordinamento italiano, ha, comunque, ancora ben poco da sentirsi appagato e tranquillizzato; anzi, oggi più che mai dovrebbe tenere la guardia alta e seguire passo passo l'iter di redazione dei decreti legislativi da parte di un Governo, come questo, nei confronti del quale, in materia ambientale, è doverosa, più che legittima, una, particolarmente vigile, "attenzione".

In tal senso, anzitutto si possono cogliere già segnali non proprio rassicuranti nello stesso citato testo della legge comunitaria, dacché nonostante la direttiva imponga agli Stati membri di conformarsi a sé "anteriormente al 26 dicembre 2010", il Parlamento ha cortesemente assegnato al Governo 9 mesi "dalla data di entrata in vigore della presente legge"; in pratica, l'Esecutivo ha tempo fino all'inizio di aprile per approntare un provvedimento legislativo che, invece, dovrebbe esser adottato entro il 26 dicembre.

In ogni caso, parrebbe finalmente destinata ad esser in qualche modo attutita, se non proprio eliminata, una tra le più indigeribili "anomalie" (comunque, una tra le tante) del nostro sistema penale: quella per cui chi ruba una scatoletta di tonno in un supermercato può esser condannato a 10 anni di reclusione, e chi, invece, si limita ad appestare un'intera città con le sostanze più velenose può cavarsela con qualche decina di euro di ammenda.

Almeno in materia di tutela dell'ambiente, meno male che l'Europa c'è.

* Avvocato

Salute Pubblica ha un nuovo sito web:

www.salutepubblica.net

Puoi scaricare tutti i numeri della rivista e trovare molti altri documenti, articoli ed informazioni sull'attività dell'associazione.



Gli effetti dell'inquinamento sulla salute e i limiti di legge

di Marco Cervino*, Mangia Cristina*, Gianicolo Emilio#, Maria Serinelli+

È stato pubblicato sull'ultimo numero Maggio-Giugno 2010 di Epidemiologia & Prevenzione www.epidemiologiaeprevenzione.it/cms/?q=ep-34-3#articoli), rivista dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, l'articolo Effetti acuti dell'inquinamento a Brindisi: analisi case-crossover che riporta uno studio realizzato, su dati forniti dalle Unità di Epidemiologia e Statistica e Controllo di Gestione dell'ASL di Brindisi, dai ricercatori di due istituti del CNR con sede a Lecce e a Bologna (M. Serinelli, E. A. L. Gianicolo - Istituto di Fisiologia Clinica; C. Mangia, M. Cervino Istituto di Scienze del Atmosfera e del Clima) e dell'Università di Pisa (M. A. Vigotti).

Non è il primo studio epidemiologico che si conduce a Brindisi. Nell'ultimo decennio, infatti, diversi studi epidemiologici descrittivi hanno rilevato eccessi di mortalità potenzialmente attribuibili all'esposizione ambientale o occupazionale. Tuttavia, quello appena pubblicato è il primo studio che si fonda sull'acquisizione e l'analisi congiunta di dati sanitari e ambientali. Acquisizione e analisi finalizzate a valutare, attraverso un disegno analitico, gli effetti acuti (che in genere si manifestano da 0 a 5 giorni dall'esposizione) dell'inquinamento atmosferico.

Dallo studio è risultato che incrementi della concentrazione di PM10 sono associati ad incrementi percentuali del rischio di morte sia per le cause naturali (cioè non accidentali) sia per le patologie cardiovascolari. Tali effetti sono immediati; vengono infatti riscontrati il giorno successivo alla variazione dell'inquinante in atmosfera.

Altri risultati degni di nota riguardano l'aumento statisticamente significativo dei ricoveri ospedalieri per malattie cerebrovascolari tra le donne e gli anziani associato alla concentrazione di PM10.

Lo studio fornisce, per la prima volta, un'indicazione degli effetti a breve termine dell'inquinamento nella città di Brindisi e descrive una situazione giornaliera di rischio dovuta all'inquinamento dell'aria. Rischio per la salute che si evidenzia nonostante le concentrazioni degli inquinanti siano nei limiti di legge. Dal 2003 al 2006, finestra temporale considerata nello studio, non si sono verificati, infatti, superamenti

delle soglie stabilite dalla legge (il D. M. 60/2002 fissa, ad esempio, per il PM10 40 mg/m³ come standard di riferimento per la media annuale e del numero di 35 giorni con concentrazione media superiore a 50 mg/m³). Una possibile interpretazione dei risultati sull'evidenza di effetti sanitari del particolato anche in concentrazione rispettosa dei limiti oggi vigenti per la protezione della salute pubblica, potrebbe risiedere sia nella dimensione che nella composizione chimica del particolato medesimo. Purtroppo la legislazione europea ed italiana a riguardo sembra in ritardo di decenni rispetto alla conoscenza scientifica e alla legislazione di altri Paesi per esempio come gli USA, ove da almeno dieci anni viene regolamentata la presenza della frazione del particolato più sottile e più pericolosa per la salute (il PM2.5, ovvero con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 micrometri). In più, è determinante la conoscenza di quali sostanze ed elementi chimici compongono le particelle: la presenza di svariate sorgenti locali (due centrali termoelettriche, un polo petrolchimico e diverse industrie chimiche, farmaceutiche, metallurgiche) in grado di produrre sostanze nocive come IPA e metalli pesanti, potrebbe essere la chiave interpretativa del risultato oggi stimato.

Pur nei limiti di legge, dunque, si evidenzia a Brindisi una situazione di rischio per la quale sarebbe opportuno considerare misure cautelative.

È allo stesso tempo indispensabile dotare il territorio di strumenti, quali per esempio un osservatorio ambiente-salute, che abbiano come compito una valutazione continua e sistematica delle condizioni di salute della popolazione, di categorie specifiche di essa (per es. le persone più esposte) e il monitoraggio della salubrità delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo). Un osservatorio che si ponga come obiettivo attività di ricerca, di conoscenza di questi argomenti, che possano trovare sbocco in attività di prevenzione primaria.

- * ricercatore ISAC CNR # ricercatore IFC CNR
- + statistico ARPA PUGLIA



Il pacchetto igiene, una sfida per i tre protagonisti

(operatori commerciali, autorità di controllo, consumatori) di Marcello Rotundo*

In Puglia, il Piano Regionale di Salute (P.R.S.) 2008-2010 (Legge Regionale 19 settembre 2008) pone, fra i vari obiettivi:

- ..." il miglioramento dello stato di salute e di benessere della popolazione, con particolare riferimento alla protezione ed alla cura dei soggetti deboli"...
-<u>l'efficienza...etica del</u> sistema

Vari fattori incidono sulla salute, intesa come condizione di benessere psico-fisico complessivo e non come pura e semplice assenza di malattia; fra questi, fattori ambientali (qualità degli alimenti), vedono coinvolti in prima battuta, la Sanità Pubblica quale organo competente per la loro corretta interpretazione e gestione.

In estrema sintesi, il P.R.S. individua due grandi ambiti ove la sanità viene erogata:

- La rete ospedaliera
- La rete territoriale

Nella rete territoriale trovano spazio, fra gli altri servizi sanitari, i Dipartimenti di Prevenzione (D.P.) che agiscono tutelando la salute collettiva, sviluppandone i fattori di benessere e nel contempo eliminando le cause delle malattie.

All'interno dei D.P. i servizi sanitari territoriali che si occupano, tra gli altri compiti istituzionali, di vigilanza e controllo su alimenti per le persone ed alimenti per gli animali sono:

- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che essenzialmente vigila e controlla l'igiene e la sicurezza degli alimenti a prevalente origine vegetale;
- Servizio di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
- Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.V. Area B), che controlla e vigila sulla produzione e distribuzione degli alimenti a prevalente ori-

gine animale,

• Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.V. Area C), che essenzialmente si occupa del controllo: delle igiene zootecnica finalizzata alle produzioni animali della produzione e distribuzione degli alimenti per animali (mangimi).

PAGE 9

Il pacchetto igiene: una rivoluzione cultura-

Con la dizione "Pacchetto Igiene" si intendono i seguenti Regolamenti CE che, applicabili dal 01/01/2006, hanno ridisciplinato la "filosofia" della normativa concernente gli alimenti per le persone (alimenti) e gli alimenti per gli animali (mangimi):

- Reg. CE 178/2002 (178) il quale tratta principi e requisiti generali di legislazione alimentare e fissa principi e procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Reg. CE 852/2004 (852) il quale tratta sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Reg. CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche per l'igiene degli alimenti di origine animale;
- Reg. CE 854/2002 che stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale;
- Reg. CE 183/2005 (183) che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Reg. CE 882/2004 (882) relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti e mangimi.

Il Reg 178/2002 (178), come recita l'art. I, " costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità offerta di alimenti, compresi i prodotti tradizionali, garantendo al con-



Il pacchetto igiene, una sfida per i tre protagonisti (segue da pagina 9)

tempo l'efficace funzionamento del mercato interno....."

Appare quindi evidente la volontà del legislatore di dare priorità alla salute umana, quindi agli interessi dei consumatori, quindi agli interessi delle imprese.

Ancora, tale regolamento "...reca i principi generali da applicare nella Comunità ed a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare..."

A tal fine, le novità "sanitarie" salienti introdotte dal 178 riguardano:

- il concetto di "rischio" inteso come "funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo" correlato all'alimento od al mangime
- 2. il concetto di "rintracciabilità", intesa come "possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"

Ma degno di nota, per l'aspetto squisitamente etico-culturale, è anche l'art. 8 che afferma che "la legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano".

Infine, l'art. 17 recita "Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire ...che alimenti ed i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare....e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte".

La "filosofia" del 178 (gli alimenti ed i mangimi devono essere sicuri e rintracciabili) viene chiarita ed ampliata nel 852 (alimenti) e nel 183 (mangimi).

In questi due regolamenti, speculari, viene sancito che la responsabilità principale per <u>la sicurezza degli alimenti o dei</u> mangimi incombe all'operatore del settore il quale deve, sostanzialmente, attuare procedure di autocontrollo, diversificate per il tipo di attività.

Citando una locuzione fin troppo usata, il Piano di Autocontrollo con il sistema HACCP significa in parole povere "Scrivere quello che si fa, fare quello che si scrive";

Tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento o un mangime, e devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali a loro volta hanno fornito i propri prodotti, che devono essere adeguatamente etichettati o identificati mediante idonea documentazione.

Da ultimo, l' 882 introduce la nuova "filosofia" nei controlli ufficiali, che, nell'attività ordinaria, devono essere programmati tenendo conto e basandosi sul "rischio sanitario" assegnato ad ogni operatore del settore alimentare e dei mangimi.

II principi che emergono dalla lettura e dalla applicazione del cosiddetto P.I. possono essere così sintetizzati:

- 1. Alimenti e mangimi vengono posti sullo stesso piano di importanza giuridica: il legislatore cioè ritiene che l'alimento, ed è intuibile sia così, debba dare garanzie di sicurezza al consumatore, ma che pure il mangime, in quanto ingerito da un animale produttore di alimenti per l'uomo, debba dare le stesse garanzie in quanto molto spesso, se non quasi sempre, "un animale è ciò che mangia", secondo un vecchio adagio zootecnico;
- 2. La sicurezza e la sanità di un prodotto (alimento o mangime) vanno quindi garantite lungo tutta la filiera (dalla stalla/dal campo alla tavola) e tutti gli anelli di questa catena devono essere censiti (ad es. una filiera potrebbe aver questi passaggi: allevamento di animali > trasporto di animali > stabilimento di macellazione > laboratorio di sezionamento carni > deposito carni > negozio di vendita al dettaglio) attuando, ove previsto, l'autocontrollo delle produzioni con il sistema HACCP:
- 3. Va assicurata la rintracciabilità dei prodotti, cioè deve essere possibile ricostruire il percorso di un determinato alimento o mangime;
- 4. La salute del consumatore va tutelata; inoltre,il consumatore va incoraggiato a compiere scelte consapevoli;
- I controlli ordinari vanno programmati dopo aver categorizzato le imprese in una fascia di "rischio"

Il pacchetto igiene, una sfida per i tre protagonisti (segue da pagina 10)

e vengono effettuati con varie modalità (ispezione, audit, ecc.).

La responsabilità del rispetto del P.I. ricade principalmente sull'operatore commerciale, il quale, si conforma alle prescrizioni generali e speciali previste per l'attività che esercita.

A questo punto va però sottolineata la nuova situazione che si è venuta a creare per i **produttori primari** nel settore degli alimenti (allevatori, agricoltori), la cui attività, prima

dell'entrata in vigore del P.I., era spesso subordinata al rilascio da parte dell'Autorità Sanitaria Competente di atti amministrativi preventivi (nulla osta, pareri, autorizzazioni) attualmente non più richiesti; questa nuova situazione crea non poche difficolapproccio "culturale" a quelle

categorie di imprese agro-zootecniche storicamente abituate ad avere rapporti formali (istanze di vario tipo) e sostanziali (sopralluoghi preventivi) con le Autorità Sanitarie (Sindaco, Servizi Veterinari, Servizi di Igiene Pubblica), come è anche vero però che le Autorità Sanitarie Competenti non possono più vincolare i produttori primari al possesso di preventive autorizzazioni, pena reato di abuso d'ufficio.

Considerando inoltre il "peso" della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), che attualmente in Puglia è l'unico adempimento formale che il produttore primario deve assolvere per poter mettere in circolazione i propri prodotti, notificandolo ai D.P, ma nel quale deve dichiarare sotto la propria responsabilità "che l'attività opera nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale ed edilizio-urbanistica, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di approvvigionamento idrico-potabile, di emissioni rumorose in ambiente esterno (ove previsto), di prevenzione incendi (ove previsto) e di essere in possesso della relativa documentazione.", risulta fin troppo evidente che tale semplificazione burocratica introdotta con la D.I.A. è solo a parole, perché, di fatto, l'imprenditore si assume l'onere di rispettare comunque anche leggi di valenza non prettamente sanitaria.

In linea di principio, è pacifico che le norme debbano essere rispettate, perché in una collettività la qualità della vita sociale, intesa in senso lato, si misura anche con la qualità delle leggi. Pertanto, è perfettamente corretto che ogni imprendi-

> rispetti norme, sanitarie e non, che lo vedano coinvolto. Ma è indubbio che nella stesura del P.I. il legislatore europeo abbia voluto, fermo restando tutela della salute popolazione ed il rispetto dei consumatori. vare il livello di responsabilità delle

imprese commerciali rendendole protagoniste attive, oltre che nel perseguire il loro naturale obiettivo primario, cioè creare lavoro, beni, servizi quindi ricchezza, anche nel creare "salute" obbligandole, oltre al rispetto delle buone prassi igieniche di lavorazione, ad adottare, ove previsto, il Piano di Autocontrollo per contenere, ridurre od eliminare i rischi sanitari connessi con la lavorazione o, come i produttori primari, a registrare comunque le minime pertinenti informazioni a ricaduta sanitaria, compensando, se così si può dire, i vincoli del P.I. con la semplificazione burocratica necessaria ad avviare un'attività nel settore alimentare o nel settore dei mangimi. Si può ben capire come tale aspetto innovativo, di portata storica, tuttavia necessiti di adeguati tempi per entrare stabilmente nell' "habitus mentale" dell'operatore che, a tutt'oggi, spesso inquadra il P.I. come mero adempimento formale e non come motivo di investimento intellettuale quindi imprenditoriale, ma la strada che l'Europa ha tracciato



Il pacchetto igiene, una sfida per i tre protagonisti (segue da pagina 11)

è questa.

D'altra parte, anche le Autorità Sanitarie Competenti devono cambiare l'ottica dei controlli, perché conoscere il "rischio sanitario" di un'azienda significa, per esempio, conoscere non superficialmente le tecnologie industriali ed i processi di lavorazione, materie queste non sempre facenti parte del bagaglio culturale universitario della classe Medica e Veterinaria, orientata maggiormente verso gli aspetti "clinici" dell' "universo salute".

Risulterà quindi di fondamentale importanza sia per "i controllori" che per "i controllati", per colmare le inevitabili rispettive lacune, acquisire le nozioni necessarie implementando percorsi formativi ed informativi ad hoc, obiettivo che potrà essere meglio raggiunto se le istituzioni (Enti Locali, Servizio Sanitario Nazionale, Università) e le Associazioni (dei Consumatori e delle varie Categorie) opereranno in sinergia.

* Medico Veterinario

Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento

Al Presidente della Provincia di Trento

Lorenzo Dellai

All'assessore provinciale alla Sanità

Ugo Rossi

Al sindaco di Trento

Alessandro Andreatta

O G G E T T O : R E A L I Z Z A Z I O N E DELL'INCENERITORE DI TRENTO (ISCHIA PO-DETTI)

In qualità di Medici quotidianamente impegnati, nei diversi settori di appartenenza (Medici di base, territorio, ospedale) nella tutela della salute, esprimiamo la nostra forte preoccupazione per il progetto di realizzare l'inceneritore di Ischia Podetti.

La scadente qualità dell'aria nel nostro territorio; la crescente incidenza statistica di malattie neoplastiche, broncopolmonari e cardiocircolatorie; la pericolosità del sito prescelto (sottolineata nello stesso Studio di impatto ambientale, SIA) sono dati inconfutabili che sollecitano la massima precauzione e controindicano la realizzazione di strutture che inevitabilmente, apportando nuove fonti di inquinamento, porterebbero ulteriori carichi di tossici ambientali e, quindi, aggravi per la salute e la qualità della vita.

Perciò, condividendo i contenuti del documento allegato e coerentemente con la recente introduzione nel nostro codice deontologico del nuovo art. 5 ("Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente") che richiama al rispetto dell'ambiente in cui l'uomo vive e lavora, inteso come determinante della salute dei cittadini, riteniamo nostro dovere ricordare che la tutela della salute deve rappresentare il primo valore da difendere.

Per i motivi suesposti confidiamo, dunque, in una profonda e responsabile riflessione sul problema in oggetto e sollecitiamo la ricerca di alternative possibili e già altrove realizzate.

Trento, 22 settembre 2010

Documento dei Medici trentini

Incenerimento e Salute

Sugli evitabili danni degli attuali sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani

Rifiuti e incenerimento

Gli importanti aspetti sanitari connessi alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti hanno via via assunto, anche in Trentino, una rilevanza sempre maggiore, sia per le pubbliche amministrazioni, sia per i cittadini. La necessità di superare pro-



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 12)

gressivamente il sistema dell'indiscriminato conferimento in discarica ha, infatti, costretto tutti a interrogarsi su nuove modalità di gestione, raccolta e smaltimento, finalizzate ad incrementare la percentuale della raccolta differenziata ed a ridurre conseguentemente il quantitativo di rifiuto prodotto (incluso quello impropriamente ritenuto "non riciclabile").

Un corretto utilizzo del termine "rifiuto" eviterebbe molti malintesi e problemi: soltanto partendo da questa considerazione possono essere compresi appieno il significato e il valore dei principali documenti che hanno cercato, negli ultimi 20 anni, di affrontare in modo nuovo e razionale il problema "epocale" del consumo delle risorse energetiche e dei materiali, causa principale del costante incremento dei rifiuti prodotti e dell'inquinamento conseguente.

Di auesti documenti due soprattutto meritano di ricoressere dati. Il primo: "Rapporto della Commissione Mondiale l'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite" (WCED 1987), noto anche come Rapporto Brun-

dtland con il titolo "Il futuro di noi tutti" (1). Questo documento ha definito per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile indicandolo come "l'unico in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri".

Il secondo: "Agenda 21" (2) è considerato uno dei documenti fondamentali scaturiti dalla grande Conferenza Mondiale sull'Ambiente di Rio de Janeiro (UNCED 1992), il cui capitolo

21° è integralmente dedicato alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei liquami.

Fin dall'adozione del Piano provinciale trentino per lo smaltimento dei rifiuti (delibera G.P. n. 5404 dd 30.4.1993) la programmazione provinciale si è mossa in questa direzione, prevedendo un progressivo innalzamento degli obiettivi programmati e parzialmente raggiunti grazie al senso civico mostrato da gran parte dei cittadini trentini ed all'impegno dei diversi enti gestori, ma anche un inceneritore da 330.000 ton/anno!

Così, dopo che il primo aggiornamento (delibera G.P. n. 4562 dd 9.5.97) aveva sostanzialmente confermato gli obiettivi del 1993, il secondo aggiornamento (delibera G.P. n. 1974 dd 9.8.2002) ha previsto negli anni significativi miglioramenti gestionali, crescenti quantità e qualità della raccolta differenziata, confermando comunque l'incenerimento dei rifiuti "residui".

Con il Terzo aggiornamento (delibera G.P. n. 800 dd

21.4.2006) obiettivi sono innalzati. stati seppure condizionati dalle "necessità" del progetto dell'inceneritore provinciale circa 100.000 tonnellate: prevedendo l'anno 2009 il raggiungimento del 65% di racdifferencolta

ziata, con una produzione di rifiuto indifferenziato pari a 175 kg annui per abitante equivalente. La decisione della Giunta provinciale trentina di confermare la realizzazione dell'inceneritore di Ischia Podetti anche nel 3° aggiornamento rappresenta, a nostro parere, una decisione che rischia di «trasformare un problema di igiene pubblica in un grave problema sanitario, specie per le giovani generazioni" (1).

A confermare questa ipotesi vi sono importanti e recenti studi, in particolare i modelli basati sulla divisione in zone degli impianti (3), inclusi quelli di "ultima generazione", i quali dimostrano che le componenti molecolari, dissociate nelle zone di fiamma, tornano a riaggregarsi – anche grazie



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 13)

all'azione catalitica svolta dai metalli - attorno al particolato ultrafine che si forma proprio in ragione (e in proporzione) delle alte temperature raggiunte. Lungi dall'essere, quindi, come si auspicava nei decenni andati, distruttori di sostanze pericolose, gli inceneritori si sono rivelati, al contrario, veri e propri produttori, moltiplicatori e diffusori di sostanze genotossiche e cancerogene, quali metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), molecole diossino-simili e particolato fine/ultrafine. Sostanze che risultano tanto più nocive se emesse da un impianto localizzato in una conca, come quella in cui si trova Ischia Podetti, che è notoriamente gravata, nella stagione invernale, da ristagno di aria, come afferma lo stesso Studio di Impatto Ambientale (SIA) che la PAT ha colpevolmente ignorato (4). Di qui le ragioni di grande preoccupazione derivanti soprattutto da motivazioni di carattere sanitario, epidemiologico ed eco-ambientale.

I capitoli del presente Documento:

- 1. Implicazioni di natura eco-ambientale, in relazione al nostro territorio.
- 2. Implicazioni di ordine sanitario.
- 3. Studi epidemiologici e danni da incenerimento.
- 4. Nuovi inceneritori.
- 5. Le "buone pratiche", la soluzione.
- 6. Conclusioni.
- 7. Note bibliografiche.

I. Implicazioni di natura eco-ambientale, in relazione al nostro territorio

Ad aggravare le conseguenze della decisione della giunta provinciale di realizzare l'inceneritore (in mezzo a quattro SIC, siti di importanza comunitaria) si deve anche considerare che la conca di Trento è collocata ai margini di un'area, quella padana, tra le più inquinate del pianeta. Ma va anche sottolineato che essa stessa è di per sé caratterizzata da una circolazione d'aria sfavorevole che determina, specie nei mesi invernali, un ristagno d'aria (inversione termica) che trattiene gli inquinanti prodotti sul nostro territorio. Lo sottolinea chiaramente anche lo stesso Studio di Impatto Ambientale (5)e lo confermano recenti indagini (Eurispes, ottobre 2008) che classificano Trento tra le città alpine più inquinate, proprio a causa della situazione orografica e microclimatica che la caratterizza.

Un altro dato tristemente noto è l'incidenza delle patologie tumorali che annoverano tra le loro cause anche l'inquinamento atmosferico. La realizzazione di un impianto di incenerimento in questo preoccupante contesto, lungi dall'essere intesa come una "soluzione" allo smaltimento dei rifiuti, rappresenta una seria minaccia per la salute ambientale e, quindi, delle persone che vivono nel circondario.

2. Implicazioni di ordine sanitario

È noto che le innumerevoli fonti di inquinamento disseminate su tutto il pianeta arrecano gravi danni alla salute nostra (e a quella delle generazioni future) dovuti al carico di molecole tossiche che si vanno accumulando nei nostri tessuti nel corso degli anni e che l'E.P.A. (Environmental Protection Agency), alcuni anni fa, definì con i termini Body Burden (carico chimico o zavorra chimica corporea).

Ad aggravare gli effetti "aggiuntivi" dovuti alla diffusione sempre più ubiquitaria di queste molecole si aggiungono gli effetti "cumulativi" dovuti alla loro bioaccumulabilità all'interno delle catene alimentari, di cui l'uomo rappresenta il vertice. In questo contesto aggiungere nuove fonti di inquinamento, quali sono gli impianti di incenerimento, è immorale, specie se esiste la possibilità concreta di uno smaltimento alternativo dei rifiuti.

Infatti, ogni inceneritore emette un gran numero di sostanze pericolose per la salute, di cui molte non conosciute, prodotte dallo stesso processo di combustione che, notoriamente, trasforma sostanze inerti in sostanze pericolose ed altamente tossiche (classico esempio la sigaretta). Anche le scorie (ceneri pesanti e ceneri leggere) costituiscono un grande potenziale di rischio ambientale e sanitario di cui va tenuto conto.

Tra gli inquinanti emessi si ritrovano cancerogeni certi per l'uomo, che l'Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) colloca al I° livello di cancerogenesi. È questo il motivo per cui la legge classifica l'inceneritore come "Industria insalubre di I^ classe", e la Commissione Europea per l'Ambiente ne sconsiglia la realizzazione dentro le valli alpine.

Al riguardo, l'esempio dei metalli pesanti è emblematico: emessi dagli impianti possono permanere lungamente (specie



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 14)

se legati al particolato ultrafine) in atmosfera, spostarsi per chilometri e penetrare nei nostri organismi seguendo tre vie: per via inalatoria con conseguente passaggio nel sangue; per via alimentare; per traslocazione diretta al cervello attraverso i nervi cranici. È stato ormai dimostrato da numerosi studi tossicologici ed epidemiologici come l'esposizione quotidiana a quantità anche minimali di arsenico, cadmio (6), cromo, nichel, mercurio (6), piombo (la cui presenza nelle emissioni degli inceneritori è stata ribadita da una recente pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità) rappresenti una minaccia concreta per la salute nostra e delle generazioni future, anche in ragione della loro capacità di interferire con l'assetto epigenetico delle cellule in via di differenziazione (cellule degli organismi in via di sviluppo e cellule staminali di tessuti adulti), con possibile incremento di infiammazioni croniche sistemiche e distrettuali, tra cui aterosclerosi, malattia di Alzheimer e varie neoplasie.

Lungi dall'essere, come si sperava, termodistruttori di sostanze pericolose, gli inceneritori si sono rivelati, insomma, veri e propri moltiplicatori e diffusori di sostanze geno-tossiche e cancerogene, quali metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossino-simili e particolato fine e ultrafine, «trasformando un semplice problema di igiene pubblica in un grave problema sanitario» (7).

3. Studi epidemiologici e danni da incenerimento

Vasta eco ha avuto, in questo contesto, l'appello recentemente lanciato dalle pagine di The Lancet dai ricercatori della Harvard School of Public Healt (8) che hanno parlato di "Pandemia silenziosa" (9) che potrebbe affliggere il 10% dei bambini nei paesi industrializzati e che sarebbe conseguenza della diffusione di agenti inquinanti emessi da traffico, industrie ed impianti di incenerimento.

È importante sottolineare come, nonostante le diverse metodologie di studio applicate e i diversi fattori di "confondimento", in molti di questi studi siano emersi dati significativi di effetti dannosi per la salute, sia neoplastici che non, tanto nelle popolazioni residenti nei dintorni di impianti di incenerimento che nei lavoratori addetti.

Particolarmente solide sono le evidenze concernenti le patologie neoplastiche: una revisione di 46 studi, condotti con particolare rigore, ha evidenziato un incremento statisticamente significativo in 2/3 degli studi che hanno analizzato incidenza, prevalenza e mortalità per cancro (10).

In particolare sono ben documentate l'associazione con linfomi non Hodgkin (11), cancro al polmone (12), neoplasie infantili (13) e sarcomi (14). In molti di questi studi proprio i sarcomi vengono ritenuti patologie "sentinella" del multiforme inquinamento prodotto da impianti di incenerimento. Di grandissimo interesse risulta il recente studio sui sarcomi in provincia di Venezia (15) che ha dimostrato un rischio triplicato di sviluppare la malattia fra i soggetti con più lungo periodo e più alto livello di esposizione. Il 2 aprile 2008 sono stati resi noti i risultati definitivi della ricerca condotta dal francese Institut de Veille Sanitarie (16) nella popolazione adulta residente in prossimità di impianti di incenerimento (17). I risultati preliminari erano stati presentati nel novembre 2006 ed avevano riguardato 135.567 casi di cancro insorti nel periodo 1990-1999 su una popolazione residente in prossimità di 16 inceneritori di rifiuti urbani attivi tra il 1972 ed il 1990. Lo studio aveva considerato l'esposizione a diossine valutate in diversi percentuali, e le preoccupazioni a suo tempo emerse dai risultati preliminari si sono ulteriormente rafforzate davanti a quelli definitivi, conteggiati a marzo 2008, che evidenziano i seguenti incrementi: sarcomi +22%, linfomi non Hodgkin +12% in entrambi i sessi, +18% nelle femmine, cancro al fegato +16%, mieloma multiplo +16% in entrambi sessi e +23% nei maschi e tutti i cancri nelle donne +6%.

Ricordiamo anche come il recente studio condotto sulla popolazione di un quartiere di Forlì (Coriano) esposto a due impianti di incenerimento (rifiuti urbani e ospedalieri) abbia evidenziato gravi danni per la salute, specie nel sesso femminile, con aumento statisticamente significativo del rischio di morte per tutte le cause e soprattutto per tutti i tumori (in particolare mammella, colon, stomaco) (18).

Alla luce di quanto suesposto, è particolarmente importante notare come l'incremento delle patologie neoplastiche abbia seguito abbastanza fedelmente i gradienti di concentrazione dei metalli in atmosfera. Studi indipendenti, condotti con metodi diversi, hanno portato a risultati fra loro comparabili: in particolare la maggiore suscettibilità del sesso femminile agli inquinanti emessi da questi impianti.



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 15)

4. I nuovi inceneritori

Un breve cenno merita, a questo proposito, la vexata quaestio sui cosiddetti nuovi inceneritori, così definiti perché caratterizzati da sistemi sofisticati e costosi per il contenimento delle emissioni: sistemi di neutralizzazione per alcuni gas acidi; sospensioni o torri di adsorbimento per mercurio e molecole diossino-simili; filtri a maniche, scrubber, precipitatori elettrostatici, multicicloni per il particolato etc.

È importante sottolineare come non soltanto la letteratura scientifica, ma gli stessi documenti ufficiali riconoscano che anche le tecnologie più efficienti possono ridurre le emissioni in atmosfera di vari inquinanti, ma non impedirle e, soprattutto, non possono incidere sulla loro formazione limitandosi, in pratica, a spostare le sostanze inquinanti dai fumi alle ceneri: in ogni caso la gran parte di esse è destinata a finire comunque nell'ambiente.

Soprattutto non possono ridurre in modo soddisfacente l'emissione di alcuni tra gli agenti inquinanti più pericolosi come il particolato ultrafine (di cui sono addirittura produttori), il mercurio e altri metalli pesanti e trasformano gli stessi filtri in scarti con altissime concentrazione di agen-

ti tossici, che dovranno essere a loro volta "smaltiti".

È quindi veramente preoccupante che la giunta provinciale perseveri nella decisione di costruire un inceneritore basandosi sull'efficienza (comunque limitata e presunta) di tali tecnologie e che pervicacemente rifiuti il confronto con alternative reali, più sicure e più economiche ("metodo Vedelago", vedi sotto).

È grave, inoltre, che si cerchi di togliere valore a importanti studi epidemiologici che hanno dato risultati comunque significativi (a volte drammatici) per quanto concerne le popolazioni direttamente esposte.

Senza contare che, al riguardo, la legge fisica del principio di conservazione della materia ("Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma") parla chiaro: se bruciamo 100.000 tonnellate di rifiuti e sul fondo del camino ne rimane circa il 30%, in forma di scorie, il resto dove va a finire?

5. Le "buone pratiche", la soluzione

Il Trentino sta andando verso importanti e decisivi miglioramenti nella gestione dei rifiuti. In particolare, da alcuni anni, stanno imponendosi "buone pratiche" attraverso una sempre più omogenea gestione di raccolta, frutto di nuove sensibilità e attenzioni, sia da parte delle amministrazioni, sia da parte dei cittadini. Merita evidenziare che oltre il 40% della popolazione trentina ha già superato la media del 65% di raccolta differenziata (uno degli obiettivi al 2009 della Provincia), con

una produzione di rifiuto indifferenziato (esclusi gli ingombranti) che è circa la metà dei 175 kg/ab previsti dal "Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento rifiuti". Ciò significa che già oggi "mancherebbero" circa 20.000 ton/ anno di rifiuti da (dato incenerire riferito



2009); con ciò allontanando ancora di più la soglia di sostenibilità economica dell'impianto. Il raggiungimento di questi importanti traguardi fa presagire che si possa fare altrettanto con la restante parte della Provincia.

Per "aggredire" la frazione secca residua, impropriamente chiamata "non riciclabile", composta in gran parte di rifiuto di matrice plastica, si possono incentivare le "buone pratiche" ed adottare la tecnologia del *Centro Riciclo Vedelago* (TV), dove si produce "materia prima seconda", un granulato sintetico da utilizzare nell'industria dell'arredo, di quello urbano e



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 16)

in edilizia.

Infatti, questa nuova soluzione tecnologica, impostasi negli ultimi anni sul trattamento, soprattutto, della frazione plastica, dimostra che è possibile aggredire la parte indifferenziata, riducendone progressivamente la quota da destinare allo smaltimento. Ciò consente e dimostra concretamente che è possibile gestire i rifiuti senza incenerirli, privilegiando le ben avviate "buone pratiche" e i sottesi miglioramenti gestionali che renderebbero sempre più fragile e insensato il progetto dell'inceneritore di Ischia Podetti.

6. Conclusioni

La necessità di tutelare la salute dei cittadini e di contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile per le future generazioni non può prescindere dal ricercare e stimolare comportanti virtuosi che portino le persone al massimo rispetto di sé e dell'ambiente: in questo senso, in coerenza con l'art. 5 del nuovo Codice deontologico (19), ribadiamo, come Medici, il nostro ruolo non solo di "operatori" ma anche di "educatori" alla salute.

Riteniamo, perciò, che le evidenze epidemiologiche, tossicologiche e sperimentali relative agli inquinanti emessi dagli inceneritori di rifiuti accumulati negli ultimi anni e le numerose e qualificate conoscenze emerse circa l'accumulo dei principali inquinanti in ambiente, nelle catene alimentari e nell'organismo umano e la trasmissione materno-fetale degli stessi, con il susseguente pericolo di una trasmissione ed amplificazione trans-generazionale dei danni genetici, non consentano deroghe all'obbligo della prevenzione (Principio di Precauzione).

Nel caso specifico la prevenzione primaria non rappresenta affatto un'utopia, dal momento che sussiste la concreta possibilità di recuperare, nella quasi totalità, i materiali al termine di una corretta filiera, respingendo la presunta necessità di un loro smaltimento mediante soluzioni inquinanti e dannose per la salute collettiva come discariche e, soprattutto, inceneritori che, oltre a immettere direttamente in atmosfera notevoli quantità di inquinanti, producono notevoli quantità di scorie pericolose e tossiche, che necessitano, a loro volta, di specifiche discariche in una sorta di circuito vizioso che rischia di danneggiare in modo irreversibile la nostra terra.

Ribadiamo, perciò, importante che gli uomini di scienza, e i

medici in particolare, non si limitino a studiare e illustrare i meccanismi patogenetici connessi alla esposizione cronica di uomini, donne e bambini ai vari inquinanti e a cercare di quantificare il danno sulle popolazioni direttamente o indirettamente esposte, ma rivendichino il loro ruolo di promotori e tutori della salute e dell'ambiente, che della salute è fattore determinante (art. 5 Codice deontologico) (19). Questo è stato l'insegnamento di Lorenzo Tomatis (20) che per decenni si è impegnato a favore di una medicina fondata sulla prevenzione primaria.

NB. Il presente documento trae spunti di analisi e riflessione dalla Monografia sui rifiuti prodotta da Isde (International Society od Doctors for Environment) Italia, dal titolo "Gestione dei rifiuti e rischi per la salute", pubblicata presso C.G. Edizioni Medico Scientifiche.

7. Note bibliografiche

- 1. Our Common Future è il principale report del WCED, 1987: si ricollega esplicitamente alla Conferenza di Stoccolma (United Nations Conference on the Human Environment, 1972) che ha introdotto formalmente le tematiche ambientali nell'ambito delle normative internazionali ufficiali.
- 2. Agenda 21 è un piano d'azione per lo Sviluppo Sostenibile nel 21° secolo, da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile dei portatori di interesse (stakeholders) che operano su un determinato territorio. Il Summit della Terra (in portoghese Eco '92, in inglese Earth Summit) è il nome con cui è meglio nota la United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), in italiano Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite Tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 4 giugno 1992.
- 3. Cormier S.A., Lomnicki S., Backes W., Dellinger B.: Origin and health impacts of emissions of toxic byproducts and fine particles from combustion and thermal treatment of hazardous wastes and materials. Environ. Health Perspect., n. 114(6), DD. 810-817, 2006.
- 4. Cfr: SIA termovalorizzatore Ischia Podetti, Cap. IV.
- 5. Cfr "SIA Impianto a tecnologia integrata per il trattamento dei rifiuti della Provincia di Trento - Ischia Podetti. Capitolo IV Impatti". Pag. 63: "1.2.10 Significatività dei



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 17)

risultati - Il ruolo della conformazione orografica: "Un aspetto rilevante che condiziona l'impatto ambientale prodotto dall'impianto è la conformazione orografica del territorio trentino. Infatti, se lo stesso impianto fosse ubicabile in un contesto orografico più aperto ne risulterebbe un impatto nel punto di massima su media annua che sarebbe presumibilmente compreso tra il 10% e il 20% di quello che si ottiene con la presente ipotesi localizzativa. Una localizzazione in terreno aperto o quantomeno sufficientemente lontana da ostacoli sarebbe dunque più favorevole dal punto di vista dell'impatto ambientale. Va considerato infatti che nei casi di Ora del Garda i valori di concentrazione al suolo che si verificano in valle sono più contenuti in quanto il processo di dispersione non presenta ostacoli. D'altra parte una caratteristica tipica delle valli alpine è quella di presentare zone urbanizzate in centro valle, il che limita la possibilità della scelta localizzativa. Infatti, come discusso nel successivo paragrafo IV.1.2.11, valori anche inferiori di concentrazione possono produrre un impatto comunque paragonabile in termini di rischio per la salute se si realizzano in aree più densamente abitate." [...]

6. Cfr "SIA - Impianto a tecnologia integrata per il trattamento dei rifiuti della Provincia di Trento - Ischia Podetti. Capitolo IV Impatti. IV. I Aria IV.I.I.3 Considerazioni circa l'impatto sulla qualità dell'aria". Pag. 7: "1.2.10 Significatività dei risultati - Il ruolo della conformazione orografica: [...] Dall'elaborazione effettuata le emissioni di macroinquinanti non sembrano quindi destare particolari preoccupazioni in relazione al contesto provinciale; dall'analisi appare, per contro, come una maggiore attenzione debba essere senz'altro dedicata alle emissioni di microinquinanti organici e non, caratteristiche di questa specifica sorgente emissiva. In particolare appaiono rilevanti le emissioni di cadmio e mercurio. Come si può osservare in Tabella IV.1.1.2.2 le emissioni di cadmio dell'impianto stimate per concentrazioni al camino corrispondenti al limite di legge verrebbero a costituire un incremento pari al 94% del totale delle emissioni provinciali di questa sostanza nell'anno 2000. Si osserva come le emissioni dell'impianto così calcolate comporterebbero un ritorno su valori delle emissioni provinciali ai livelli del 1995, vanificando quanto fatto negli ultimi anni in direzione di una riduzione. In considerazione di questi elementi si è deciso in fase di SIA di

ridurre di 5 volte il limite "garantito" per cadmio e tallio rispetto al valore limite imposto dalla normativa; questa scelta comporta una riduzione delle emissioni massime dell'impianto a valori attorno al 19% delle emissioni provinciali. La seconda sostanza emessa in quantità rilevanti è il mercurio, le cui emissioni ai limiti di legge sarebbero quasi pari al 40% del totale delle emissioni della provincia di Trento nell'anno 2000; tale incremento appare tanto più rilevante se si osserva come, diversamente dal caso del cadmio, dal 1995 le emissioni di questa sostanza non si siano ridotte, ma abbiano anzi registrato un incremento maggiore dell'8% (Tabella IV.1.12.1). Anche per questa sostanza si è quindi fissato un limite garantito al collaudo più restrittivo; l'adozione di tale limite comporterebbe una riduzione delle emissioni che si attesterebbe attorno al 16% delle emissioni complessive provinciali." [...]

- 7. Tarchi P., Morandini S.: Emergenza rifiuti. Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2007, p. 121.
- 8. Grandjean P. and Landrigan P. Developmental Neurotoxicity of Industrial Chemicals. Lancet. 2006 Dec 16; 368 (9553): 2167-78.
- 9. Sul tema della pandemia silenziosa cfr. anche: Burgio E. Trasformazioni ambientali, climatiche, epidemiche: la Pandemia Silenziosa in IL CESALPINO - Rivista medico-scientifica Ordine dei Medici Chirurghi Arezzo Aprile 2008 pp. 19-28.
- 10. Franchini M. Health effects of exposure to waste incinerator emissions: a review of epidemiological studies, Ann. I.S.S. 2004; 40 (1):101-115.
- 11. Floret N. Dioxin emissions from a solid waste incinerator and risk of non Hodgkin lymphoma Epidemiology 2003;14 (4):392-98; Floret N. A municipal solid waste incinerator as the single dominant point source of PCDD/Fs in an area of increased non - Hodgkin's lymphoma incidence Chemosphere 2007; 8: 1419-26; Biggeri A. Mortality for non Hodgkin lymphoma and soft-tissue sarcoma in the surrounding area of an urban waste incinerator. Campi Bisenzio (Tuscany, Italy) 1981-2001 Epidem Prev 2005; 29: 156-9; Minichilli F. A study on mortality around six municipal solid waste landfills in Tuscany Region Epidemiol Prev 2005;29:53-6; Bianchi F. Mortality for non Hodgkin



Lettera dei medici trentini contro l'inceneritore di Trento (segue da pagina 18)

lymphoma in the period 1981-2000 in 25 Italian municipalities with urban solid waste incinerators Epidemiol Prev 2006: 30:80-1.

- 12. Vineis P. Air pollution and risk of lung cancer in a prospective study in Europe, Int J Cancer. 2006; 119:169-74; Barbone F.Comparison of epidemiological methods in a case control study of lung cancer and air pollution in Trieste Italy Epidemiol Prev 1995; 19: 193-200; Biggeri A. Pollution and lung cancer in Trieste; Italy spatial analysis of risk as a function of distance from sources Environ Health Perspect 1996; 104: 75054.
- 13. Knox EG. Hazard proximities of childhood cancers Journal of **Epidemiology** andCommunity Health 1995: 51: 1151-9: Knox EG. Childhood cancer, birthplaces, incinerators and landfill sites Int. | Epidemiology, 2000; 29: 391-7; Knox EG

Childhood cancers and atmospheric carcinogens Journal of Epidemiology and Community Health 2005; 59: 101-105.

- 14. Viel JF. Soft-tissue sarcoma and Non Hodgkin's Lymphoma clusters around a municipal solid waste incinerator with high dioxin emission levels Am. J Epidemiol. 2000; 152:13-9; Comba P. Risk of soft tissue sarcomas and residence in the neighbourghood of an incinerator of industrial wastes Occup. Environ. Med 2003; 60: 680-683.
- 15. Zambon P, Ricci P, Bovo E, Casula A, Gattolin M, Fiore AR, Chiosi F, Guzzinati S. Sarcoma risk and dioxin emissions from incinerators and industrial plants: a population based case -control study (Italy) Environmental Health 2007; 16;6:19.
- 16. Ente pubblico, direttamente collegato al Ministero della

- Salute francese, l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) riveste un ruolo fondamentale di sorveglianza e vigilanza in tutti i settori della salute pubblica.
- 17. Fabre P. Etude d'incidence des cancers a proximitè des usines d'incineration d'ordures menageres http://www.cniid.org/espace-mailing/cp-20080402.html.
- 18. Report finale Progetto Europeo "Enhance Health" Interreg IIIC East Program www.arpa.emr.it/moniter.
- 19. Codice deontologico Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente- Il medico è tenuto a considerare

l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle futugenerazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il medi-

co favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.

20. Tomatis L. Prenatal exposure to chemical carcinogens and its effect on subsequent generations. Natl Cancer Inst Monogr. 1979 May;(51):159-84. Review; Tomatis,L., Narod, S. and Yamasaki,H. Transgeneration transmission of carcinogenic risk. Carcinogenesis, 1992; 13, 145–151; Yamasaki,H., Loktionov A. and Tomatis L. Perinatal and multigeneration effect of carcinogens: possible contribution to determination of cancer susceptibility. Environ. Health Perspect., 1992; 98, 39–43; Tomatis L. Transgeneration carcinogenesis: a review of the experimental and epidemiological evidence. Jpn. J. Cancer Res., 1994; 85, 443–454.



Ricorso al Presidente della Repubblica contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA DI SO-SPENSIONE

PROPOSTO

Comitato cittadino per la tutela della salute e della sanità pubblica "TARANTO FUTURA", in persona del coordinatore Avv. Nicola Russo, nella qualità anche di cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale- Tessera sanitaria n. 80380001600037098410, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Russo, procuratore anche di se stesso.

CONTRO

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari- Lungomare Nazario Sauro , n. 33-01121- Bari
- Azienda Sanitaria locale Asl Ta/I, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede al Viale Virgilio n. 31- Taranto
- 3. Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto- Piazza Municipio
- Fondazione San Raffale del Mediterraneo (HSRM), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto- Piazzale Cittadella della Carità SN –Taranto

E NEI CONFRONTI

- Fondazione Centro San Raffale del Monte Tabor, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano 20132- Via Olgettina, nr. 60-
- Fintecna Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma- Via Versilia, 2-Roma

per l'annullamento

- I. della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2010, con la quale la Giunta in questione ha assegnato alla Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" la quota di € 60.000.000,00 (finanziamenti previsti dal P.A.R. Fas 2007-2013) per la realizzazione dell'Ospedale a gestione privata in Taranto "San Raffaele del Mediterraneo";
- dell'atto di costituzione della Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" (HSRM)" del 27.5.2010, costituita dalla Regione Puglia, ASL Ta/I, Comune di Taranto e Fondazione Centro San Raffale del Monte Tabor di Milano.
- 3. di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la delibera di Giunta del 4.11.2008, n. 2039, la delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 1447, la delibera della Giunta regionale del 5 maggio 2009, n. 745, la delibera della Giunta regionale del 10.2.2010, n. 331 (non conosciuta, in quanto non pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia), l'Accordo Quadro del 30 novembre 2009-prot. N. 454, il Progetto tecnico-sanitario di sperimentazione gestionale e di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nella città di Taranto da denominare "San Raffaele del Mediterraneo", l'Accordo di Programma tra Regione Puglia, Comune di Taranto, Asl di Taranto e Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor", inerente la costruzione del Nuovo Ospedale di Taranto.

FATTO

Premesso

Il Comitato cittadino per la tutela della salute e della sanità pubblica "Taranto Futura" è composto, allo stato, da n 2430 aderenti ed è costituito da cittadini di Taranto, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, al fine di tutelare nel miglior dei modi la salute dei cittadini e la sanità pubblica, col precipuo scopo di difendere la gestione prettamente pubblica della



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 20)

sanità con la permanenza sul territorio della città di Taranto di ospedali esclusivamente pubblici, cercando di far migliorare le attività, l'efficienza, le funzioni e la qualità del servizio sanitario pubblico locale, nonchè la funzionalità delle strutture pubbliche a ciò destinate, esercitando peraltro un controllo, in quanto contribuenti, sulle risorse finanziarie pubbliche destinate alle citate funzioni, oltre ad un controllo sui livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria definiti dal Piano sanitario nazionale e regionale, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure, e, quindi, nel rispetto e tutela dell'economicità nell'impiego delle risorse economiche nazionali e regionali.

Pertanto, Il Comitato in epigrafe è legittimato ad agire, atteso il diritto dei cittadini a partecipare all'attuazione del Servizio sanitario giusto art. I della Legge 23.12.1978, n. 833 (Legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), fermo restando l'interesse del Comitato ricorrente a partecipare eventualmente alle gare pubbliche, una volta bandite.

La Giunta della Regione Puglia, con deliberazione del 4.11.2008, n. 2039, nonchè del 4 agosto 2009, n. 1447 e del 5 maggio 2009, n. 745 acquisiva la proposta avanza dal "Centro San Raffaele del Monte Tabor" di Milano per la realizzazione di un Progetto tecnico sanitario e, quindi, di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del Decreto legislativo n. 502/1992 e s.m. per la progettazione, realizzazione e gestione privata del nuovo Ospedale di Taranto, in cui fa convogliare le cessate attività degli Ospedali pubblici "SS. Annunziata" e S. G. Moscati" d, mediante la costituzione di una Fondazione denominata "San Raffaele del Mediterraneo", optando per l'Istituto dell'In house providing per la scelta del soggetto privato (individuato sempre nella Fondazione San Raffaele del Monte Tabor" (vedi Progetto tecnico-sanitario pag. 30 e segg. e le delibere richiamate) da far entrare nella Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" e per l'affidamento diretto della gestione del servizio sanitario locale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Successivamente seguivano l'Accordo Quadro del 30.11.2009 - prot. N. 454, l'Accordo di Programma, con cui venivano delineati i compiti, le funzioni e le attività dei soggetti interes-

sati.

In data 27 maggio 2010 si costituiva la "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo- HSRM" (in cui fanno parte la Regione Puglia, l'A.S.L. Ta/ I, il Comune di Taranto e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor" di Milano), con sede in Taranto, iscritta alla Camera di Commercio di Taranto in data 23 giugno 2010- n. rep. REA 171337- partita IVA 90195890737, avente tra, l'altro, le finalità di deliberare l'integrazione del patrimonio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto ovvero attraverso l'acquisizione di azioni da parte altri privati, e, quindi, con il Consiglio di amministrazione avente poteri di : straordinaria amministrazione, nonché di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; adottare i regolamenti interni della Fondazione e i programmi annuali e pluriennali di attività; verificare l'attuazione dei programmi di attività e delle proprie determinazioni; approvare la relazione annuale sulla "sperimentazione gestionale"; deliberare la costruzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, svolgendo ogni ulteriore compito ritenuto necessario od opportuno per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, con ampi poteri riconosciuti al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale, come quelli di gestione e di ordinaria amministrazione.

In data 6 agosto 2010, la Giunta regionale pugliese deliberava un primo finanziamento di € 60.000.000,00 Par-Fas. 2007-2013 per la costruzione del nuovo Ospedale di Taranto -a gestione privata-"San Raffaele del Mediterraneo".

La partecipazione della Fondazione San Raffaele del Monte Talbor risulta essere del 49%, contro il 51% della parte pubblica ,salvo modifiche dell'ultima ora.

I provvedimenti impugnati sono ingiusti e altamente illegittimi, per i seguenti

MOTIVI

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502- Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 20,27, 30 31, 32, 68,65, 91, 225, nonché dell'allegato II B del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, in materia di libera prestazio-



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 21)

ne di servizi – Violazione del Trattato U.E. (art.12, ex art. 6, art. 28 ex art. 30 e seguenti, art. 43 ex art. 52, art. 49 ex art. 59,86 ex art. 90) e, quindi, del principio di concorrenza, del principio comunitario di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, proporzionalità, per effetto del servizio pubblico espletato nel caso di specie- Violazione del principio di concorrenza- Violazione del principio costituzionale (art. 97) del buon andamento amministrativo e di imparzialità ; disparità di trattamento- violazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche comunitarie n. 945 del 1° marzo 2002. Eccesso di potere per Illegittimità derivata, sviamento di potere, travisa-

mento dei fatti. ingiustizia manifesta, contraddittorietà dei provvedimenti, illogicità manifesta Violazione e vizi del procedimento. Violazione dell'art. 7 e segg. della legge 241/40 e dell'art. I della <u>legg</u>e 23.12.1978, n. 833, per la

mancata partecipazione dei cittadini al procedimento.

Contrariamene a quanto statuito dall'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992, la Regione Puglia e l'Asl Ta I hanno permesso la costituzione della Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" permettendo illegittimamente e liberamente l'ingresso in detto Organismo della "Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor" di Milano, pur non essendo praticamente ques'ultima una organizzazione ON LUS ovvero una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Il tutto, quindi, in violazione di quanto statuito dall'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e ss. mm., atteso che uno dei requisiti principali per la sperimentazione gestionale in campo sanitario di cui al citato articolo di legge è quello di privilegiare

solo le società miste pubblico-privato per le quali è escluso l'applicazione del modulo dell'In house Providing (vedi sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2008), con il coinvolgimento di organizzazione non lucrative di utilità sociale, così come individuate proprio dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460., e con la partecipazione del privato stesso in misura non superiore al 49%.

Invero, nel caso si specie, non si può considerare la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano una organizzazione ON LUS, così come richiesta dall'art. 9 bis del d.l.gvo n. 502/92, atteso che il Consiglio di Stato-Sez. VI, con

sentenza n.
3897/2009 del
24 marzo 2009,
ha statuito che
la Fondazione
Centro San
Raffaele del
Monte Talbor"
di Milano svolge attività prettamente imprenditoriale
n ell'ambito
sanitario.

Si afferma, infatti, nella richiamata sen-

tenza del Consiglio di Stato- Sez. VI- n. 3897/2009- che (punto 5.2): "Nella specie, la finalità della Fondazione San Raffaele è quella di prestare cura agli infermi e il suo statuto prevede che essa possa svolgere in Italia e all'estero ogni attività utile al raggiungimento dello scopo sociale e quindi ogni attività economica; è iscritta alla Camera di Commercio dal luglio del 1996; dal 1972 è riconosciuta come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e dal 1999 è accreditata dalla regione Lombardia; esercita dunque un'attività di carattere imprenditoriale nell'ambito sanitario e offre prestazioni sanitarie in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale, ottenendone il rimborso da parte della regione; il



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 22)

fatto che non persegue utili o che gli utili siano reinvestiti nell'attività non esclude che essa svolga attività di carattere economico con modalità tali da consentirle di permanere sul mercato e di concorrere con altre strutture, enti o società commerciali che operano nello stesso settore".

Pertanto la Fondazione Centro San Raffale di Milano è soggetta a gara pubblica.

Va detto, inoltre, che, secondo altra sentenza del Consiglio di Stato- V Sez- n. 5587/2007, l'Ente pubblico, a fronte di una partecipazione anche minoritaria dell'impresa privata (in questo caso del 49%, come previsto dall'art. 9 bis d. Ig.vo 502/92 - punto b), non può esercitare un controllo analogo sul privato in questione rispetto a quello che esso esercitano sui propri servizi. Ergo: la necessità di una gara pubblica (come previsto appunto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1/2008-Adunanza plenaria-) per la sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992, sia per scelta del soggetto privato per la costituzione della società mista (o partenariato pubblico-privato) e sia per la scelta del soggetto privato per la gestione del servizio sanitario locale.

Statuisce in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. I/2008- Adunanza plenaria- che non ci può essere controllo analogo da parte dell'Ente Pubblico (ai fini del riconoscimento dell'affidamento in house del servizio sanitario al soggetto privato) se l'impresa privata a cui affidare direttamente il servizio sanitario ha acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico, con estensione dell'attività in tutta Italia e all'estero (come la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano- vedi sentenza del Consiglio di Stato- Sez. VI- n. 3897/2009).

Aggiunge, inoltre, la citata sentenza n. 1/2008 che la parte pubblica che detiene anche la totalità delle partecipazioni al 100% esercita un controllo analogo solo se:

- a) esercita un controllo del bilancio;
- b) ha il controllo sulla qualità della amministrazione;
- c) ha la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
- d) vi è la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

Pertanto, ai fini del "controllo analogo" su una società mista o partenariato pubblico, la partecipazione pubblica totalitaria

è necessaria ma non è sufficiente (C. Giustiza CE, II maggio 2006, C-340/04; Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° giugno 2007, n. 2932 e 3 aprile 2007, n. 1514), servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell'Ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In particolare:

- a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072);
- b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere re rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- c) l'impresa (o la Fondazione) non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero (C. Giustizia CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Modling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parkimg Brixen);
- d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5).

Nel caso di specie, come si evince dallo Statuto della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, mancano i requisiti di cui sopra e, pertanto, è illegittima la libera scelta della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor come soggetto privato facente parte della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo e come soggetto a cui affidare la gestione diretta del servizio sanitario locale o di Know how scientifico, in mancanza proprio di Gare Pubbliche.

Invero detto Statuto affida al Consiglio di Amministrazione della "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo" i seguenti poteri: deliberare l'integrazione del patrimonio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto ovvero attraverso l'acquisizione di azioni da parte altri privati; poteri di straordinaria ammini-



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 23)

strazione, nonché di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; adottare i regolamenti interni della Fondazione e i programmi annuali e pluriennali di attività; verificare l'attuazione dei programmi di attività e delle proprie determinazioni; approvare la relazione annuale sulla "sperimentazione gestionale"; deliberare la costruzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, svolgendo ogni ulteriore compito ritenuto necessario od opportuno per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, con ampi poteri riconosciuti al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale, come quelli di gestione e di ordinaria amministrazione-

In questo caso, infatti, come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 1/2008, viene violato il decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; si viola, in particolare, l'Allegato II B dell'art. 20,27, 30 31, 32, 68,65 e 225 della legge 163/2006), nonché, IN OGNI CASO, i citati principi comunitari e del Trattato CE ovvero i principi di concorrenza, di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, per l'attività di servizio pubblico effettuato.

Si afferma, infatti, che "Siffatti principi, che hanno trovato anche recepimento espresso nel diritto interno (art. 27, comma 1, art. 30- comma 3 e art. 91- comma 2-, del decreto legislativo n. 163/2006) e che si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici, sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interno di segno contrario" (Così: Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 362; 30 dicembre 2005, n. 7616; 25 gennaio 2005, n. 168: de relato: Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche comunitarie n. 945 del 1° marzo 2002,).

Si tenga presente che la citata sentenza n. 1/2008 pone, a tal proposito, l'assimilazione tra partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato (ovvero quello che implica una cooperazione tra settore pubblico e settore privato in seno a un'entità distinta) e partenariato di tipo "puramente contrattuale", come i modelli dell'appalto e della concessione.

Si aggiunge anche il fatto che (come nella fattispecie conside-

rata) trattandosi di attività inerente il Servizio sanitario nazionale affidata da una ASL, non si applicano le disposizioni relativi ai servizi pubblici locali, riferite, nel loro ambito soggettivo, alle sole amministrazioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, le prescrizioni di cui all'art. 113 ("servizi pubblici locali di rilevanza economica").

Non si può sottacere, inoltre, la mancata partecipazione nel caso di specie al procedimento dei soggetti di cui all'art. 7 e segg. della legge 241/1990, a fronte del fatto che, ai sensi dell'art. I della Legge 23.12.1978, n. 883 (legge istitutiva del servizio nazionale), si sarebbe dovuto garantire, nel caso di specie, la partecipazione dei cittadini e utenti (ciò che non è avvenuto).

D'altra parte, va evidenziato l'illegittimità della costituzione della Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo (tanto da rendere legittima ed esclusiva la formazione di società miste di cui all'art. 9 bis della Decreto Leg.vo n. 502/1992), atteso che non è possibile la partecipazione di un Ente Pubblico nella Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" con quote maggioritarie (51% o 100%), in quanto ciò incide direttamente o indirettamente- sulle finalità non lucrative di utilità sociale (ON LUS) di una Fondazione ovvero della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (il requisito della Fondazione On lus è richiesto dal citato art. 9 bis- lettera a- del decreto legislativo n. 502/1992, nell'individuazione del soggetto privato), in violazione, quindi, dell'art. 10 della legge 4 dicembre 1997, n. 460, legittimando ulteriormente la trasformazione della "Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor" in vera e propria impresa, tanto è che quest'ultima, pur avendo una sua autonoma iscrizione alla Camera di commercio di Milano (vedi la richiamata sentenza del Consiglio di Stato- Sez. VI- n. 3897/2009), rientra nella Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, a fronte, per quest'ultima, di regolare iscrizione alla Camera di Commercio di Taranto (al N REA. 17337) e con numero di Partita Iva 90195890737.

Inoltre, la "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo" nasce come una Fondazione ON LUS (vedi la valutazione preliminare di fattibilità del progetto di sperimentazione- pag- 2, approvata con delibera di giunta regionale n. 2039/008, nonché il progetto tecnico-sanitario, approvato con delibera di



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 24)

giunta regionale n. 1447/2009- vedi da pag. 30 e segg.). In questo caso, La risoluzione n. 164/E dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale - n. 164/E - del 28 dicembre 2004 sottolinea come l'ingresso di in Ente pubblico in una Fondazione On lus con quote maggioritarie (51% o addirittura il 100% delle partecipazioni) non sia assolutamente ammissibile, in violazione proprio dell'art. 10 della richiamata Legge n. 460/1997 (che esclude espressamente la partecipazione di enti pubblici in una Fondazione On lus), dato che questa situazione comporta una influenza dominante dell'Ente pubblico sull'organizzazione della Fondazione ON LUS (la Corte di Cassazione- Sezioni Unite, con sentenza del 23 novembre 1993, n. 11541, ha statuito che "la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata").

Va detto, a tal proposito che l'art. 17 del decreto legislativo n. 207/2001 considera praticamente la Fondazione di partecipazione, come quella attuata nel caso di specie, come una Fondazione avente natura privata.

Va da sé (per altro verso ancora) che la "Fondazione Centro San Raffaele del Mediterraneo di Monte Tabor" può essere praticamente annoverata anche tra le Imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ("Art. 1.- Nozione-1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4"), che, all'art. 2, prevede l'assistenza sanitaria, di cui al Decreto (in G.U. Suppl. Ord. N. 33 dell'8.2.2002) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 (Accordo tra Governo e Regioni sui livelli esenziali di assistenza sanitaria, giusto art. I del decreto legislativo n. 502/1992), nonché l'assistenza socio- sanitaria, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.2.21001 (In G.U. n. 129 del 16.6.2001), in attuazione dell'art. 3 septies del Decreto legislativo n. 502/1992.

Ebbene, anche in questo caso il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 185/2008 e Sez. V, sentenza n. 1128/2009) ha affermato che l'Impresa sociale è soggetta alla gara pubblica, a fronte del fatto che dette Imprese sociali possono fallire (vedi art. 15 del decreto legislativo n. 155/2006, che richiama il R.D. 16.3.1942, n. 267- c.d. Legge falllimentare) come tutte le imprese commerciali, (vedi Cass., Sez. I, sentenza n. 1396 del 19.2.1999 e Cass.-Sez. I, sentenza del 18 settembre 1993, n. 9589), a fronte, nel caso di specie, dell'iscrizione al R.e.a. (171337) della Camera di commercio di Taranto della Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo".

Va sottolineato, infine, la contraddittorietà dei provvedimenti assunti, se è vero come è vero che, mentre da una parte si lascia al Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo ampi poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria, oltre all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e all'approvazione, verifica e attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione, ecc., dall'altra si riconosce una partecipazione dell'Ente Pubblico al rapporto parternariale al 51% o 100%, praticamente senza alcun potere di controllo (vedi Statuto della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo).

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 90 della legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), nonché dell'art. 42 del decreto legislativo 16.1.2003, n. 3 (in ordine all'affidamento dell'assistenza sanitaria a Fondazioni), e violazione e falsa applicazione di ogni altra legge correlata e derivata alle norme richiamate.

Afferma il citato art. 90 che "Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 25)

20 ottobre 1998, n.368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta".

Ebbene, se <u>l'art. 90 della legge n. 3888/2000 (Legge Finanziaria 2001)</u>, ed ogni altra legge correlata e derivata, legittima la Fondazione di partecipazione (come nel caso di specie la "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo") ai fini dell'attuazione della sperimentazione gestionale in campo sanitario ex art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992, non significa che si debba legittimare l'omissione dell'effettuazione delle gare pubbliche, e ciò sia per la scelta del soggetto privato da far entrare nella Fondazione di parte-

cipazione, per la scelta del soggetto privato deve gestire il servizio sanitaа livello rio locale. È ciò, nel rispetto dei motivi riportati al punto I) del presente atto. Lo stesso discorso dicasi quanto previsto

dell'amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza dei ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare.

- C) Si chiede che il Ministero della Salute voglia trasmettere con la massima tempestività al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 3,comma 4, del Legge 205/2000, ai fini dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la prescritta relazione, unitamente alla relativa documentazione istruttoria,prima e a prescindere dei termini per l'istruttoria previsti dal DPR n. 1199 del 1971 (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 febbraio 2001, n. 127/01).
- D) Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

ISTANZA DI SOSPENSIO-

NE

I provvedimenti impugnati recano ai ricorrenti un danno grave e irreparabile per le gravi violazioni di legge, a fronte di un finanziamento di somme appartenenti alla Comunità regionale (€



dall'art. 42 del decreto legislativo 16.1.2003, n. 3, nonché dalla leggi correlate e derivate, in ordine all'affidamento dell'assistenza sanitaria tramite la costituzione di Fondazioni.

B) Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi

60.000.000.,00) assegnate ad un organismo (Fondazione San Raffaele del Mediterraneo) non legittimato per mancato espletamento di gare pubbliche, sia per l'ingresso della Fondazione del Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano nella Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo", sia per la scelta del soggetto privato ai fini della gestione della sanità locale, con grave ripercussioni proprio sulla sanità locale e pubblica, nonché in violazione dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e di libera concorrenza, potendo avere il Comitato ricorrente inte-

A) I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito di eventuali controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.



Ricorso contro l'accordo Regione - Fondazione San Raffaele (segue da pagina 26)

resse alla partecipazioni delle gare pubbliche in merito, una volta bandite.

- E) In via istruttoria: si chiede che vengano acquisiti al presente procedimento tutti gli atti richiamati ed impugnatioggetto del presente Ricorso straordinario-, ivi compreso lo Statuto e l'atto costitutivo della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo;- la delibera di Giunta regionale del 6 agosto 2010; lo statuto della Fondazione Centro San Raffaele di Monte Tabor ed ogni altro atto che il Consiglio di Stato, in sede di parere giurisdizionale, riterrà opportuno.
- F) <u>Si allegano i seguenti atti e documenti:</u> visura camerale riguardante la Fondazione San Raffaele del Mediterraneo; sentenza Adunanza Plenaria del 3.3.2008, n. I;sentenza del Consiglio di Stato n. 3897/2009; Accordo Quadro del 30

novembre 2009; Progetto tecnico-sanitario di gestione sperimentale; delibera di Giunta regionale n. 1447/2009 e n. 745/2009; accordo di programma; sentenza Consiglio di Stato n. 5587/2007; risoluzione dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale- n. 164/E del 28 dicembre 2004.

P.O.M.

Si chiede, <u>previa sospensiva</u>, l'annullamento degli atti tutti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze legali, se e in quanto dovute.

Taranto, 18.8.2010

Avv. Nicola Russo

Lettera del "Comitato Acqua Bene" Comune al Consiglio Regionale

Alla V COMMISSIONE CONSIGLIARE

PRESIDENTE Pentassuglia Donato

VICE PRESIDENTE Ventricelli Michele

Alla II COMMISSIONE CONSIGLIARE

PRESIDENTE Brigante Giovanni
VICE PRESIDENTE Caracciolo Filippo

ai CAPIGRUPPO di MAGGIORANZA:

Italia dei Valori, Schiavone Orazio

La Puglia per Vendola, Disabato Angelo

Misto, Mazzarano Michele

Moderati e Popolari, Olivieri Giacomo

Partito Democratico, Decaro Antonio

Sinistra Ecologia e Libertà, Losappio Michele

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,

Onofrio Introna

Ai CONSIGLIERI di MAGGIORANZA

Amati Fabiano

Blasi Sergio Brigante Giovanni Capone Loredana Caracciolo Filippo Cervellera Alfredo De Gennaro Gerardo Decaro Antonio Disabato Angelo Epifani Giovanni Gentile Elena Gianfreda Aurelio Antonio Introna Onofrio Laddomada Francesco Loizzo Mario Lonigro Giuseppe Losappio Michele Maniglio Antonio

Marino Leonardo



Lettera del "Comitato Acqua Bene" Comune al Consiglio Regionale

(segue da pagina 27)

Matarrelli Antonio Mazza Patrizio Mazzarano Michele Mennea Ruggiero Minervini Guglielmo Nicastro Lorenzo Nuzziello Anna Ognissanti Francesco Olivieri Giacomo Pastore Francesco Pelillo Michele Pellegrino Donato Pentassuglia Donato Romano Giuseppe Sala Arnaldo Sannicandro Arcangelo Schiavone Orazio Stefáno Dario Ventricelli Michele

Agli ASSESSORI

Amati Fabiano
Barbanente Angela
Campese Maria
Dentamaro Marida
Fiore Tommaso

Fratoianni Nicola Gentile Elena Godelli Silvia Minervini Guglielmo Nicastro Lorenzo Pelillo Michele Sasso Alba Stefano Dario

p.c.

Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Segreteria Nazionale

Al Comitato dei Lavoratori AQP per l'Acqua Bene
Comune
Stampa

04 ottobre 2010

Oggetto: Disegno di Legge "Governo e gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"

Gentili Presidente del Consiglio, Presidenti di Commissione, Consiglieri, Assessori,

Vi scriviamo perché sono oramai decorsi i 100 giorni dall'inizio della nuova legislatura durante i quali l'attuale Governo – nella persona del Presidente Vendola e dei Partiti di



Coalizione – aveva preso, in campagna elettorale, ufficialmente e pubblicamente (durante la conferenza stampa del 5 marzo scorso) l'impegno di trasformare il DDL in oggetto in Legge.

Purtroppo, ad oggi, non solo questo non è avvenuto ma il



Lettera del "Comitato Acqua Bene" Comune al Consiglio Regionale

(segue da pagina 28)

DDL – benché approvato nuovamente dalla giunta lo scorso II maggio – ci risulta non essere stato neppure inserito nel calendario dei lavori delle Commissioni competenti.

Pertanto, sulla base

- degli impegni su richiamati assunti dal Presidente e dai Partiti di Coalizione,
- della diffusa volontà dei cittadini pugliesi rispetto alla gestione pubblica e partecipativa dei servizi idrici (protagonisti di una mobilitazione straordinaria a sostegno dei referendum contro la privatizzazione dell'acqua in quasi ogni Comune della Regione e che ha portato alla raccolta di oltre 105.000 firme su 1.400.000 raccolte a livello nazionale)

CHIEDIAMO

ad ognuno dei destinatari, sulla base delle proprie competenze e funzioni,

di dare corso <u>con sollecitudine</u> agli impegni assunti dai rispettivi partiti con la cittadinanza durante la campagna elettorale:

 mettendo all'O.d.G. delle Commissioni Consiliari il DDL in oggetto;

- stabilendo, quanto prima, le **audizioni**, alle quali chiediamo di partecipare;
- inoltrando e mettendo **ai voti** in Consiglio regionale, **entro la fine del mese di ottobre**, il DDL (nella forma in cui è stato approvato dalla giunta all'unanimità lo scorso II maggio) affinché l'Acquedotto pugliese possa presto essere trasformato in un soggetto di diritto pubblico e gestito secondo un metodo di partecipazione sociale.

In attesa di un pronto riscontro, si porgono cordiali saluti.

Comitato pugliese "Acqua Bene Comune"

Per chi fosse interessato ad aver informazioni sulla campagna per la ripubblicizzaizione dei servizi idrici:

www.acquabenecomune.org segreteriacomitatopugliese@gmail.com

Per avere informazioni sull'attività del comitato della provincia di Brindisi

segreteriareferendumbr@gmail.com

Tutte le foto di guesto numero di Salute Pubblica sono di Ida Santoro



ricerca documentazione in-formazione per una medicina preventiva sociale collettiva umana

ANNO 4, NUMERO II

22 OTTOBRE 2010

Se vuoi inviare un commento o scrivere un articolo per la rivista scrivi a: redazione@salutepubblica.org

Per notizie sull'attività di studio scrivi a: info@salutepubblica.org

Responsabile di redazione: Maurizio Portaluri